

034 Apertura della liquidazione giudiziale del debitore defunto-Dlgs 14/2019 (Art. 11. (Fallimento dell'imprenditore defunto). Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267)

Art. 34 Apertura della liquidazione giudiziale del debitore defunto - Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza - Dlgs 14/2019 (Art. 11. (Fallimento dell'imprenditore defunto). Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267)

Articolo vigente |red

Art. 34 Apertura della liquidazione giudiziale del debitore defunto

1. L'apertura della procedura di liquidazione giudiziale nei confronti del debitore defunto può essere dichiarata quando ricorrono le condizioni di cui all'articolo 33.
2. L'erede può chiedere l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale nei confronti del debitore defunto, se dimostra di avervi interesse e l'eredità non sia già confusa con il suo patrimonio.
3. L'erede che chiede l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale non è soggetto agli obblighi di deposito della documentazione di cui all'articolo 39, salva una relazione sulla situazione economico-patrimoniale aggiornata.
4. Con l'apertura della procedura di liquidazione cessano di diritto gli effetti della separazione dei beni ottenuta dai creditori del defunto a norma del codice civile.

modifiche e precedente normativa |blue

----- **precedente normativa di riferimento**

Art. 11. (Fallimento dell'imprenditore defunto). Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 - Disciplina del fallimento,

034 Apertura della liquidazione giudiziale del debitore defunto-Dlgs 14/2019 (Art. 11. (Fallimento dell'imprenditore defunto). Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267)

del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa. Vigente al: 5-8-2019

L'imprenditore defunto può essere dichiarato fallito quando ricorrono le condizioni stabilite nell'articolo precedente.

L'erede può chiedere il fallimento del defunto, purché l'eredità non sia già confusa con il suo patrimonio; l'erede che chiede il fallimento del defunto non è soggetto agli obblighi di deposito di cui agli articoli 14 e 16, secondo comma, n. 3).

Con la dichiarazione di fallimento cessano di diritto gli effetti della separazione dei beni ottenuta dai creditori del defunto a norma del codice civile.

la giurisprudenza |green

Documenti collegati:

[034 Apertura della liquidazione giudiziale del debitore defunto-Dlgs 14/2019 \(Art. 11. \(Fallimento dell'imprenditore defunto\). Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267\)](#)

Art. 34 Apertura della liquidazione giudiziale del debitore defunto - Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza - Dlgs 14/2019 (Art. 11. (Fallimento dell'imprenditore defunto). Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267) Art. 34 Apertura della liquidazione giudiziale del debitore defunto

fine

034 Apertura della liquidazione giudiziale del debitore defunto-Dlgs 14/2019 (Art. 11. (Fallimento dell'imprenditore defunto). Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267)

Copyright © 2001 Foroeuropeo - www.foroeuropeo.it
- Reg. n. 98/2014 Tribunale di Roma - Direttore Avv. Domenico Condello

CODICE DELLA CRISI DI IMPRESA E DELL'INSOLVENZA

REGOLAZIONE DELLA CRISI

REGOLAZIONE DELL'INSOLVENZA